



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE L. LUZZATTI

Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545
Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268
Cod. Mecc. VEIS004007 - C.F. 82013620271

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO UDITORI (Delibera n. 20 del 06.12.2019)

Nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica l'I.I.S. "L. Luzzatti" intende:

- venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti che intendono prepararsi per gli esami di idoneità o di Stato (anche come privatisti);
- favorire l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio di qualsiasi natura permettendo un'esperienza di scolarizzazione.

Art. 1 - Finalità e modalità

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei singoli casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti uditori per tutte le classi dell'istituto a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo e che intendano iscriversi all'Istituto nell'anno scolastico successivo ovvero sostenere l'esame di Stato. L'uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione deliberata dal consiglio di classe. Tale deliberazione è obbligatoria. Non è ammessa la frequenza di un Uditore Esterno proveniente dall'Istituto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico. Lo studente Uditore Esterno può essere ammesso anche nel corso dell'anno. L'ammissione è condizionata dal rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alle scuole (numero massimo di alunni per classe in base alle dimensioni delle aule etc.).

Art. 2 - Richiesta

Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Lo studente in possesso di specifici requisiti di base può essere ammesso, anche nel corso dell'anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore. Può esservi ammesso anche lo studente ritirato che abbia i requisiti per sostenere l'esame di Stato. Per essere ammesso, l'uditore o i suoi tutori fanno domanda su un modello della scuola. L'ammissione alle lezioni è subordinata all'approvazione del Consiglio di Classe interessato (ad eccezione del caso in cui si tratti di studenti della stessa classe che, ritirati, vogliono sostenere l'esame di stato) che è chiamato ad esaminare attentamente le richieste pervenute con possibilità di rigetto delle medesime. Il dirigente, acquisita la domanda, sentito il Consiglio di classe, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore.

Art. 3 - Ammissione

Ai fini dell'ammissione in qualità di Uditore Esterno sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che intende seguire, in particolare per alunni provenienti da altri Istituti. In caso di ammissione, l'uditore sottoscrive un Patto di corresponsabilità con l'Istituto nella persona del Dirigente, impegnandosi a rispettare i regolamenti vigenti. L'uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno. L'uditore deve, nei tempi stabiliti dalla normativa, provvedere personalmente ad esperire domanda per ammissione agli esami di idoneità o preliminari.

Art. 4 - Didattica

Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli studenti regolarmente iscritti. A sua richiesta, l'uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno scolastico.

Non vi sono obblighi di registrazioni delle valutazioni né di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche da parte dei docenti e della scuola. Non è prevista la partecipazione dell'uditore alle uscite didattiche, visite o viaggi d'istruzione della classe d'inserimento.

Art. 5 - Obblighi

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni. In caso di richiami o annotazioni disciplinari, il Consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni. In caso di recidiva o di necessità, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, potrà deliberare la definitiva esclusione dalle lezioni.

Art. 6 - Contributo

Gli studenti uditori sono tenuti al versamento del contributo d'istituto relativo all'indirizzo di studi e alla classe in cui sono stati ammessi, in cui si specifica la causale apposita "frequenza come uditore"; il contributo include la quota per la copertura assicurativa rispetto agli infortuni e responsabilità civile, che viene estesa all'uditore.

Art. 7 - Assenze e giustificazioni

L'uditore deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col Consiglio di classe tranne che per documentabili circostanze o problemi di salute. Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dell'uditore e l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni. La giustificazione di assenze o ritardi deve essere firmata direttamente dallo studente, se maggiorenne, oppure da uno dei genitori o tutore, se minorenni.

Art. 8 - Varie

Lo status di studente Uditore Esterno, vista la natura sperimentale e non ancora codificata, non può consentire di richiedere permessi per il Diritto allo studio – cd 150 ore – per gli studenti lavoratori.